

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 703-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell'industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

---

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1964

---

Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS  
per mutui alle piccole e medie industrie

---

ONOREVOLI SENATORI. — I tre istituti per i quali si propone l'aumento dei rispettivi fondi di dotazione hanno ormai compiuto dieci anni di lavoro e di esperienza, sicchè i risultati conseguiti possono essere, ben valutati e giudicati.

Fu infatti con la legge 11 aprile 1955, numero 298, che, allo scopo di mettere in valore le risorse economiche e le possibilità di lavoro del Mezzogiorno e delle Isole, venne dato un nuovo ordinamento giuridico all'ISVEIMER, Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, già costituito con regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, all'IRFIS, Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, e venne infine costituito il Credito industriale sardo.

Prima di dare per ciascuno dei tre Istituti qualche doveroso dettaglio sulla loro attuale situazione, conviene ricordare le operazioni di credito a medio termine che formano oggetto della loro normale impresa.

Esse sono:

1) mutui per impianti, ammodernamento o ampliamento di piccole e medie industrie;

2) sovvenzioni cambiarie a piccole e medie industrie per provviste e rinnovo di macchinari;

3) operazioni di finanziamento ad industrie, mediante investimenti di somme provenienti da prestiti esteri contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, con i requisiti e le caratteristiche determinati dalla cassa medesima;

4) mutui ad aziende commerciali per la costruzione od il rinnovo delle attrezzature.

Le risorse alle quali i ricordati Istituti potevano e possono ricorrere per assolvere i propri compiti, provengono:

dal fondo di dotazione, dal fondo speciale di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e conferimento della Cassa del Mezzogiorno, dai fondi di rotazione costituiti in base alla legge 12 febbraio 1955, numero 38 e successive integrazioni, dal collo-

camento di obbligazioni e buoni fruttiferi, dai rientri tanto sul fondo di dotazione, quanto da quelli sul fondo speciale, come sui fondi di rotazione ed infine, dal ricavato di prestiti esteri contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Alla fine del 1963, secondo quanto risulta dai bilanci pubblicati dai tre Istituti lo stato delle risorse era il seguente:

*Fondi di dotazione:*

ISVEIMER . . . . .	5.000.000.000
IRFIS . . . . .	4.000.000.000
CIS . . . . .	3.000.000.000
	<hr/>
	12.000.000.000

*Fondi speciali di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298:*

ISVEIMER . . . . .	15.789.640.000
IRFIS . . . . .	6.710.000.000
CIS . . . . .	4.877.893.000
	<hr/>
	27.377.533.000

*Fondi di rotazione:*

ISVEIMER . . . . .	29.922.625.000
IRFIS . . . . .	14.148.847.000
CIS . . . . .	5.029.060.000
	<hr/>
	49.100.532.000

*Obbligazioni in circolazione:*

ISVEIMER . . . . .	164.150.000.000
IRFIS . . . . .	2.448.320.000
CIS . . . . .	26.928.000.000
	<hr/>
	193.526.320.000

*Residuo ricavo di prestiti esteri contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno:*

ISVEIMER . . . . .	66.186.629.000
IRFIS . . . . .	87.501.667.000
CIS . . . . .	39.746.715.000
	<hr/>
	193.435.011.000

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre l'IRFIS godeva alla fine dell'anno e gode ancora del fondo speciale messogli a disposizione dalla Regione siciliana, ammontante a lire 25.365.993.000; ed il CIS di quello messogli a disposizione dalla Regione sarda, ammontante a lire 11.522.777.200.

Per contro l'ammontare globale degli impieghi destinati all'assolvimento delle funzioni istituzionali alla fine del 1963 risultava così:

**ISVEIMER:**

Mutui per impianti industriali . . . . .	L.	326.329.745.000
Mutui per attrezzature commerciali . . . . .	»	2.720.716.000

**IRFIS:**

Mutui per impianti industriali ecc. . . . .	L.	118.443.031.000
Sovvenzioni e sconti cambiari . . . . .	»	413.185.500

**CIS:**

Mutui per impianti industriali . . . . .	L.	37.753.080.000
Mutui per attrezzature commerciali . . . . .	»	981.983.000
Mutui per impianti vari . . . . .	»	358.090.000

Inoltre l'IRFIS, a valere sui fondi a gestione separata per conto della Regione siciliana, ha segnato nel suo attivo, per mutui destinati alla formazione scorte lire 7 miliardi 341.391.000, e per mutui per impianti industriali lire 4.245.982.000.

Il CIS invece, a fronte dei fondi della gestione speciale Regione sarda, ha registrato crediti per mutui concessi ai diversi settori produttivi per lire 7.692.532.000, per scorte alle industrie lire 1.698.810.000.

Questi dati nella loro imponenza dimostrano già di per se stessi l'importanza assunta dai tre Istituti speciali, ma l'azione efficace svolta è più facilmente rilevabile ed apprezzabile se viene considerato che nei dieci anni della loro attività, essi hanno rispet-

tivamente disposto a favore delle imprese industriali:

l'ISVEIMER, 3.038 operazioni di credito per un importo complessivo di lire 436 miliardi e 139 milioni, consentendo la realizzazione di investimenti per ben 759 miliardi e 148 milioni permettendo una occupazione di 124.251 unità lavorative;

l'IRFIS, 768 operazioni per l'ammontare di 171 miliardi e 650 milioni con un investimento realizzato di 345 miliardi circa e con una occupazione prevista di 33.905 unità;

il CIS, 751 operazioni per 143 miliardi e 559 milioni che hanno permesso l'investimento di 235 miliardi e l'occupazione di 19.609 unità.

Finanziamenti dell'ISVEIMER, classificati per regioni e provincie:

		<i>Milioni</i>
Marche . . . . .	n. 71 per L.	7.800
Isola d'Elba . . . . .	n. 8 per L.	1.383
Abruzzi e Molise . . . . .	n. 476 per L.	54.925
Lazio . . . . .	n. 435 per L.	159.083
Campania . . . . .	n. 1.210 per L.	176.806
Puglie . . . . .	n. 490 per L.	67.286
Lucania . . . . .	n. 121 per L.	46.266
Calabria . . . . .	n. 227 per L.	22.619

Finanziamenti dell'ISVEIMER classificati secondo l'ammontare:

fino a lire 50 milioni, n. 1.188, per 21.088 milioni di lire;

da lire 50 a 100 milioni, n. 710, per lire 31.917 milioni di lire;

da lire 100 a 300 milioni, n. 733 per 77.971 milioni di lire;

da lire 300 a 500 milioni, n. 163, per 38.299 milioni di lire;

da lire 500 a 1.000 milioni, n. 124, per 55.174 milioni di lire;

da lire 1.000 a 3.000 milioni, n. 79, per 84.582 milioni di lire;

da lire 3.000 a 6.000 milioni, n. 40, per 123.133 milioni di lire;

oltre lire 6.000 milioni, n. 1, per 4.000 milioni di lire.

Finanziamenti dell'IRFIS classificati per provincie:

	<i>Milioni</i>
Agrigento . . . . . n. 57 per L. 13.175	
Caltanissetta . . . . . n. 30 per L. 7.799	
Catania . . . . . n. 187 per L. 21.714	
Enna . . . . . n. 26 per L. 5.383	
Messina . . . . . n. 79 per L. 15.991	
Palermo . . . . . n. 181 per L. 23.840	
Ragusa . . . . . n. 39 per L. 12.488	
Siracusa . . . . . n. 60 per L. 66.902	
Trapani . . . . . n. 91 per L. 4.354	

Finanziamenti dell'IRFIS classificati secondo l'ammontare:

fino a lire 50 milioni, n. 491, per 7.168 milioni di lire;

da lire 50 a 100 milioni, n. 92, per 6.821 milioni di lire;

da lire 100 a 300 milioni, n. 109, per 21.357 milioni di lire;

da lire 300 a 500 milioni, n. 24, per 10.005 milioni di lire;

da lire 500 a 1.000 milioni, n. 16, per 12.875 milioni di lire;

da lire 1.000 a 1.500 milioni, n. 11, per 15.110 milioni di lire;

oltre lire 1.500 milioni, n. 25, per 98.310 milioni di lire.

Finanziamenti del CIS classificati secondo l'ammontare:

fino a lire 50 milioni, n. 550 per 8.779 milioni di lire;

da lire 50 a 100 milioni, n. 77, per 5.501 milioni di lire;

da lire 100 a 300 milioni, n. 65, per 12.224 milioni di lire;

da lire 300 a 500 milioni, n. 15, per 6.259 milioni di lire;

da lire 500 a 1.000 milioni, n. 8, per 5.090 milioni di lire;

da lire 1.000 a 1.500 milioni, n. 12 per 17.808 milioni di lire;

oltre lire 1.500 milioni, n. 24, per 87.898 milioni di lire.

Attualmente la richiesta di finanziamenti continua in modo costante e crescente così del resto come avviene per tutti gli Istituti di credito a medio termine, talchè gli stessi,

per le note difficoltà del mercato finanziario, non possono trovare una sufficiente provvista di mezzi nè tramite i soci partecipanti, nè attraverso emissioni obbligatorie.

Alla data del 30 giugno di quest'anno gli impegni assunti superavano le disponibilità di competenza nella seguente misura: 100 miliardi per l'ISVEIMER, 35 per l'IRFIS, 55 per il CIS.

Per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965 si prevede che il ritmo dei normali mezzi di provvista non sarà sufficiente a fronteggiare il fabbisogno ordinario dei finanziamenti per cui la scoperta verrebbe ad aumentare di altri 50 miliardi di lire.

Secondo notizie fornite l'SVEIMER ha giacenti 1.200 domande di mutuo per 280 miliardi, l'IRFIS 175 domande per 55 miliardi ed il CIS 170 domande per 120 miliardi.

Appare pertanto evidente come sia indispensabile, se non si vuol procurare una pericolosa sosta nella industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia, di mettere gli istituti in condizione di continuare la loro opera soprattutto in favore delle *piccole e medie industrie*; e ciò non può ora avvenire che con mezzi statali.

Il disegno di legge è a tale scopo indirizzato.

La costituzione di nuovi fondi di rotazione per un ammontare di 175 miliardi, fondi da tener distinti da quelli preesistenti, per ragioni funzionali, e per la diversa natura dei mezzi destinati, da ripartire fra gli istituti beneficiari con le percentuali già stabilite nella vigente disposizione (69 per cento ISVEIMER, 21 per cento IRFIS, 10 per cento CIS), e conferiti dallo Stato ratealmente in sei esercizi e precisamente:

35 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

34 miliardi per l'esercizio 1965;

34 miliardi per l'esercizio 1966;

29.750 milioni per l'esercizio 1967;

27.750 milioni per l'esercizio 1968;

14.500 milioni per l'esercizio 1969;

daranno la possibilità di una azione sufficientemente costante.

Le modalità e la indicazione dei criteri per stabilire le dimensioni e le caratteristi-

che delle medie e piccole imprese beneficiarie delle provvidenze in esame, andrebbero invero stabilite con chiare definizioni, onde evitare direttamente o indirettamente che taluni grandi complessi, possano beneficiare indebitamente delle provvidenze che sono indirizzate ad una espansione capillare delle piccole aziende industriali.

Il tasso di interesse sarà fissato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e potrà, quindi, essere adottato di volta in volta alle mutevoli esigenze creditizie del settore.

Per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione dei finanziamenti in esame, è prevista, infine, la stipulazione di apposite convenzioni tra il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito interessati e, attraverso tali strumenti si potrà per l'avvenire indirizzare con maggior profitto, un organico ed ordinato sviluppo nella industrializzazione del Mezzogiorno e delle isole. I mezzi di copertura della spesa che per l'esercizio scaduto il 30 giugno ultimo scorso ammonta a miliardi 17,5 è dato per 9 miliardi dalla corrispondente riduzione dell'annualità da versare nell'esercizio stesso al fondo per l'acquisto di Buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di titoli del Debito pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e per miliardi 8,5 con l'utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, riguardante modificazioni al regime fiscale della benzina idrocarburante.

Dallo stesso cespite provverranno altresì i mezzi per la copertura della spesa riferita all'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964 per l'ammontare di miliardi 17,5.

\* \* \*

Alcuni interessanti ed anche opportuni appunti vengono mossi in linea generale a tutto l'indirizzo fin qui adottato per l'esercizio del credito a medio termine in favore della piccola e media industria, soprattutto per l'insufficienza di un ordinamento pro-

grammatico, sicchè non appaiono precise direttive circa le scelte o le preferenze da dare agli investimenti, tanto in vista di uno sviluppo regionale quanto in rapporto alla massima possibilità di impegno di manodopera.

L'importanza dello sviluppo delle aziende industriali di tipo medio, nei riguardi di un proficuo incremento dell'occupazione richiede invero una legislazione organica e chiara soprattutto per garantire che i mezzi, i contributi sugli interessi ed altro, messi a disposizione dello Stato siano destinati, senza deviazioni, al loro scopo evitando interferenze, eccessiva severità nelle richieste di garanzie sussidiarie, equo rapporto fra credito d'impianto e credito di esercizio.

Tali considerazioni valgono ancor più se inserite nell'azione di industrializzazione del Mezzogiorno, per la quale è stata anche sollecitata l'iniziativa privata.

L'orientamento preferenziale di questa va opportunamente guidato affinché la creazione di nuovi impianti industriali avvenga nelle zone maggiormente arretrate, determinando così il maggior impiego di lavoratori; il limite dei singoli interventi creditizi venga valutato in relazione ai riflessi derivanti all'economia locale, con una certa larghezza nei confronti della garanzia offerta.

Onorevoli senatori, il disegno di legge — che viene proposto soprattutto nell'esigenza di non limitare o rendere disagevole l'esame e l'accoglimento delle richieste di finanziamento da parte delle più modeste aziende industriali del Mezzogiorno e delle Isole, richieste che giacciono, particolarmente numerose sui tavoli direzionali dei tre istituti meridionali specializzati — è sottoposto, confortato dai pareri favorevoli espressi dalla 9<sup>a</sup> Commissione e dalla Giunta del Mezzogiorno, alla Vostra approvazione. Per chiarezza di interpretazione, onde non mettere in dubbio che, alle operazioni di finanziamento della durata superiore ai tre anni, debbano essere mantenuti i benefici procedurali previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38, si ritiene tuttavia opportuno di proporre una rettifica formale all'ultimo comma dell'articolo 1.

BRACCESI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Presso gli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, — Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IRFIS) e credito industriale sardo (CIS) — sono costituiti fondi di rotazione a carattere permanente rispettivamente di lire 106.750.000.000 per l'ISVEIMER, di lire 50.750.000.000 per l'IRFIS e di lire 17 miliardi 500.000.000 per il CIS.

Le somme di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro come segue:

lire 17,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

lire 17,5 miliardi a valere per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

lire 29,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

lire 27,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;

lire 14,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.

Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle operazioni di durata inferiore a tre anni.

## Art. 2.

I fondi di cui all'articolo 1 sono destinati alla concessione di mutui in favore di piccole e medie imprese industriali, per la realiz-

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente, per quelle tributarie, alle operazioni di durata inferiore a tre anni.

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

zazione di nuovi impianti o per l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti già esistenti.

I mutui di cui al precedente comma non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nei limiti del 30 per cento di dette spese, quelle occorrenti alla formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente è fissato dal Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Una quota di tale tasso, nella misura dell'1,50 per cento in ragione di anno, è trattata dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonché del rischio, che resta a totale carico degli Istituti medesimi.

La rimanente quota è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 3.

I rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge sono regolati con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito Pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio finanziario 1963-64 di lire 9 miliardi.

(Segue: *Testo della Commissione*)

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

All'onere di lire miliardi 17,5 relativo all'esercizio finanziario 1963-64 si fa fronte, quanto a miliardi 9, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 4 e, quanto a miliardi 8,5, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, riguardante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

All'onere di lire 17,5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte mediante corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo della Commissione*)

Art. 5.

*Identico.*